

Codice A1610B

D.D. 13 novembre 2020, n. 643

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NONIO (VB) - Intervento: Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale e sistemazione area esterna, Via A. Moro 11 . Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 643/A1610B/2020

DEL 13/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NONIO (VB) - Intervento: Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale e sistemazione area esterna, Via A. Moro 11 . Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal signor *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/ 822 /2020.A/A1600.A

Rif. n. 74761 /A1610B del 11/08/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: NONIO (VB)
Intervento: Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale
e sistemazione area esterna, Via A. Moro 11.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 11.08.2020, con nota prot.1976 del 06.08.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto è relativo alla ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale, e alla sistemazione dell'area esterna di proprietà; l'ambito territoriale interessato risulta parzialmente antropizzato, connotato in prevalenza da edifici residenziali circondati da aree prative e giardini privati; nell'edificio in argomento, in buone condizioni statiche, sono previsti lavori di coibentazione e rifacimento della copertura, apertura o modifica di porte e finestre, sostituzione di infissi, tinteggiatura pareti e sistemazione dell'area esterna con l'inerbimento del terreno,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Nonio (VB) non risulta idoneo all'esercizio della

delega, e pertanto, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 25.02.1974 avente per oggetto, "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia intorno al lago d'Orta sita in comune di Nonio*" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A167 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che il progetto di ristrutturazione presentato rispetta la tipologia originaria dell'edificio, non modificandone i caratteri architettonici, e utilizzando materiali di finitura esterna congruenti con quelli presenti nelle costruzioni limitrofe,

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la sistemazione dell'area esterna di proprietà, sia effettuata rispettando la pendenza attuale del terreno e contenendo molto il previsto livellamento, al fine di salvaguardare la pregevole naturalità dell'area di pertinenza del fabbricato oggetto d'intervento;
- nel caso siano previste recinzioni dell'area di proprietà, non rappresentate negli elaborati grafici pervenuti, si escluda la posa di elementi prefabbricati o muretti di considerevole altezza, privilegiando l'utilizzo di semplici elementi (grigliati, aste di metallo, pali in legno) che consentano di salvaguardare l'ampia fruizione visiva verso le rive del lago d'Orta.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Comune: rich. potere sostitutivo</i>	POSTA CERTIFICATA: comunicazione richiesta Potere Sostitutivo della Regione .pdf
2	<i>Istanza</i>	Domanda Regione .pdf.p7m
3	<i>Dichiaraz. conformità Urban.</i>	Dichiarazione Conformità urbanistica .pdf
4	<i>Relazione Paesaggistica</i>	a - RELAZIONE PAESAGGISTICA .pdf.p7m
5	<i>Relazione Tecnica</i>	a - Relazione Tecnica .pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Planimetria</i>	TAVOLA 1 - Planimetria Generale .pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico Stato attuale</i>	TAVOLA 2 - Stato Attuale .pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico Raffronto esist. e progetto</i>	TAVOLA 3 - Stato Futuro Sovrapposto .pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico situazione in progetto</i>	TAVOLA 4 - Stato Futuro .pdf.p7m
10	<i>Simulazione</i>	a - Simulazione .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

Via e-mail

Novara

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, governo e tutela del
territorio
Settore territorio e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. <vd. e-mail di trasmissione>

Class. 34.43.04/532.1

AMBITO E SETTORE DESCRIZIONE	Tutela paesaggistica NONIO (VB)
DATA RICHIESTA	Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale e sistemazione area esterna. data di arrivo richiesta 7/09/2020 (vs prot. 79845 del 7/09/2020) protocollo entrata richiesta n.10287 del 8/09/2020
RICHIEDENTE:	[REDACTED]
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO	Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio - Pubblico

Considerata la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in forza del D. M. 25/02/1974 così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato il parere e la relazione della Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio;

Considerato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto *“presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano...”*,

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto poiché non altera le linee compositive dell'edificio esistente non modificandone i caratteri architettonici, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- siano mantenuti con orditura lignea a vista gli sporti di gronda dell'edificio principale;
- siano mantenute le dimensioni originarie delle finestre esistenti, con le relative soglie e davanzali, per un rapporto pieni vuoti più consono agli stilemi dell'edilizia tradizionale;
- si ripropongano le partizioni vetro-serramento esistenti, evitando il vetro unico, ove non presente;
- si valuti la possibilità di mantenere le persiane lignee esistenti, previe opportune opere di restauro;
- si valuti il mantenimento dell'intonaco esistente, previe eventuali integrazioni nelle zone maggiormente ammalorate con materiale simile per tinta e granulometria, per non alterare il rapporto consolidato di materiali e cromie tra il costruito e l'ambiente circostante;
- si dia adempimento alle prescrizioni della Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

per IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella RANALDI

Il responsabile dell'istruttoria
C. Galvan



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo